

# DELIBERA



Direzione Generale  
10DG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2024/00104

DEL 3/10/2024

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Presenza d'atto accordo quadro interistituzionale per attività di collaborazione scientifica e tecnica

## UFFICIO RAGIONERIA

### PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

### IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE

Gerardo Dapoto

DATA

03/10/2024

IL DIRIGENTE

Donato Ramunno

DATA

04/10/2024

Allegati N. \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la Legge della Regione Basilicata n. 01 del 20/01/2020, avente ad oggetto “*Riordino della disciplina dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”, modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11/07/2022 concernente: “*Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*”;
- il contratto individuale di incarico di Direttore Generale dell’ARPAB sottoscritto in data 14/7/2022 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Vito Bardi e il dott. Donato Ramunno;

**Considerato** che il Bilancio di Previsione 2024-2026, adottato dall’Agenzia con deliberazione n. 77 del 25/06/2024 è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 414/2024 del 01/08/2024;

### Richiamate:

- la Deliberazione agenziale n. 107 del 19/02/2016 “*Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti*”;
- la Deliberazione agenziale n. 231 del 10/05/2016 di adozione del Regolamento di contabilità e di gestione finanziaria dell’ARPAB, approvato con DGR n. 612 del 07/06/2016;

### Premesso che:

- l’art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le PP.AA. possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ogni Arpa ha come mission istituzionale la tutela della salute e dell’ambiente, potendo trarre vantaggi reciproci da una collaborazione continua e strutturata delle loro attività istituzionali in termini di ampliamento dell’offerta dei servizi e miglioramento delle competenze scientifiche e professionali;

**Considerato** che l’ARPAB ha tutto l’interesse di cooperare nel settore della ricerca e dei controlli in materia di salute e ambiente con particolare riferimento all’impatto che questo ha sulla salute della popolazione umana, sulla salute della popolazione animale (domestica e selvatica), sulla salubrità degli alimenti di origine animale, sulla salubrità degli alimenti di origine vegetale, sui meccanismi che possono favorire i processi di predisposizione all’insorgenza delle malattie infettive e non, con particolare riferimento alle zoonosi e a quelle trasmesse dagli alimenti;

**Visto** l’accordo quadro interistituzionale per attività di collaborazione scientifica e tecnica tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, sottoscritta tra tutte le parti ed acquisita al protocollo Agenziale al n. Prt.G. 8924/2024, avente ad oggetto la collaborazione, da realizzarsi operativamente mediante stipula di specifici accordi attuativi, per lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e/o internazionali, lo svolgimento di attività di ricerca, indagini ed approfondimenti tecnico - scientifici, attività di formazione e interscambio di personale tecnico e amministrativo;

## DELIBERA

1. di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2. di approvare l'accordo quadro interistituzionale per attività di collaborazione scientifica e tecnica tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, avente ad oggetto la collaborazione, da realizzarsi operativamente mediante stipula di specifici accordi attuativi, per lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici, la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e/o internazionali, lo svolgimento di attività di ricerca, indagini ed approfondimenti tecnico - scientifici, attività di formazione e interscambio di personale tecnico e amministrativo;
3. che il presente accordo quadro è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma, e potrà essere rinnovato consensualmente a mezzo di accordo scritto tra le parti;
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo e urgente ed immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia.

L'ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

**Donato Ramunno**

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

# DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE Donato Ramunno 01/10/2024

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO Achille Palma 01/10/2024

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Donato Ramunno 01/10/2024



## ACCORDO QUADRO INTERISTITUZIONALE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata** d'ora innanzi denominato "IZSPB" - Ente sanitario di diritto pubblico - con sede legale in Foggia, Via Manfredonia 20, (C.F. e P. IVA: 00168430718), rappresentato dal Direttore Generale, Dr. Antonio Fasanella,

**E**

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia**, d'ora innanzi denominata "ARPA Puglia", con sede in Bari, Corso Trieste n. 27, (C.F. e P. IVA 80002170720), rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Vito Bruno,

**E**

**L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata**, d'ora innanzi denominata "ARPA Basilicata", con sede in Potenza, via della Chimica 103, (C.F. e P. IVA: 01318260765) rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Donato Ramunno,

Di seguito denominati insieme anche "Enti" o "Parti"

### **Premesso che**

- L'art.15 della L. n. 241/1990 stabilisce che le PP.AA. possono svolgere in collaborazione attività di interesse comune sottoscrivendo relativi accordi;
- Vi è la comune volontà degli Enti di cooperare nel settore della ricerca e dei controlli in materia di salute e ambiente con particolare riferimento all'impatto che questo ha:
  - sulla salute della popolazione umana
  - sulla salute della popolazione animale (domestica e selvatica)
  - sulla salubrità degli alimenti di origine animale
  - sulla salubrità degli alimenti di origine vegetale
  - sui meccanismi che possono favorire i processi di predisposizione all'insorgenza delle malattie infettive e non, con particolare riferimento alle zoonosi e a quelle trasmesse dagli alimenti,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 - Finalità**

Fine del presente accordo quadro è di tracciare un quadro di collaborazione duratura fra gli Enti negli ambiti elencati in premessa

#### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione e accordi attuativi**

La collaborazione, da realizzarsi operativamente mediante stipula di specifici accordi attuativi, anche bilaterali, potrà riguardare:

- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e/o internazionali;

- lo svolgimento di attività di ricerca, indagini ed approfondimenti tecnico - scientifici;
- attività di formazione e interscambio di personale tecnico e amministrativo.

Ogni singolo accordo attuativo indicherà di volta in volta le attività ed i costi a carico di ciascuna delle parti.

Eventuali oneri e/o spese afferenti materiale di consumo, canoni d'uso, utilizzo di dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi, saranno ripartiti tra di esse secondo specifiche determinazioni da assumersi negli accordi attuativi.

### ***Articolo 3 - Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo le parti si impegnano a consentire al personale coinvolto nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di collaborazione, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1, nelle modalità specifiche da definirsi in ciascun accordo attuativo, secondo le disponibilità di ciascun Ente e le normative applicabili e vigenti per tempo.

I dipendenti e/o assimilati di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento di attività di collaborazione, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo le vigenti normative in materia.

### ***Articolo 4 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche***

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente accordo quadro, saranno regolati di volta in volta dagli accordi attuativi di cui al precedente art. 2. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, che la pubblicazione dei risultati sarà subordinata all'approvazione da parte degli Enti che hanno partecipato alla ricerca e che la stesura della pubblicazione sarà effettuata in collaborazione con il personale coinvolto di ciascun Ente.

Si rinvia ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche

siano brevettabili.

I Contraenti si impegnano a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

#### **Articolo 5 - Copertura assicurativa**

Ciascuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali collaboratori/ tirocinanti/ borsisti/ volontari frequentatori/etc.) impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, anche con riferimento alla loro presenza presso i locali e i laboratori di altra Parte.

#### **Articolo 6 - Tutela de/la salute e de/la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi borsisti, tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro ente convenzionato;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizione di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

### ***Art. 7 - Proprietà intellettuale***

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo - Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella sua piena esclusività, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito degli accordi attuativi non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, fatto salvo il caso in cui sia espressamente previsto.

### ***Art. 8- Trattamento dei dati personali***

Le Parti si impegnano reciprocamente ad effettuare il trattamento dei dati personali in aderenza alle disposizioni del D.lgs. 101/2018 assicurando l'adozione di misure appropriate e specifiche, tecniche e organizzative, per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Le parti si impegnano altresì a non trasferire i dati personali trattati a terzi, se non già previsto da obblighi di legge, né a trasferire i dati verso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento (UE) 2016/679.

### ***Articolo 9- Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso***

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma, e potrà essere rinnovato consensualmente a mezzo di accordo scritto tra le parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo quadro mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento (o altra modalità equipollente) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso in esecuzione di specifici accordi attuativi.

***Art. 10 Modifiche e Cessione dell'Accordo - quadro***

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo - Quadro per adeguamenti dettati da rilevanti e mutate esigenze delle stesse che siano puntualmente e previamente condivise ed approvate.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata  
Dott. Antonio Fasanella**

**Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
della Puglia  
Avv. Vito Bruno**

**Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata  
Dott. Donato Ramunno**